

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO nell'interesse dei prof.ri:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
Barca	Alessandro	
Berto	Alessandra	
Bonomo	Cristiana	
Campisano	Anna Maria	
Caruso	Vincenzo	
Citro	Antonietta	
Collini	Rosaria	
De Santis	Angela Maria	
Dell'Anna	Giovanna	
Di Dio	Mario Nicola	
Di Stefano	Giuseppe	
Gallitelli	Marina	
Giangiaco	Antonella	
Grieco	Angela	
Iori	Viviana	
Mancini	Carmela	
Napolano	Alessandra	
Nobile	Rocco	
Oddo	Vincenza	
Orlando	Federico	
Palumbo	Domenica	
Quagliari	Pasqualina	
Ramunno	Michele	
Rutigliano	Annunziata	
Salini	Silvia	

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Salucci	Donatella	[REDACTED]
Scemi	Tiziana	[REDACTED]
Sorgi	Ombretta	[REDACTED]
Spina	Paola	[REDACTED]
Stella	Maria Rosaria Vincenza	[REDACTED]
Testa	Annalisa	[REDACTED]
Trapasso	Manuela	[REDACTED]
Viva	Stefano	[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi – giuste procure in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., la Commissione del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t.,

E NEI CONFRONTI DI Bagnariol Saverio, [REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: A) della nota MIUR, prot. n. 32565 del 17 luglio 2019, recante l'elenco dei vincitori del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n.

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con indicazione dei punteggi assegnati per i titoli dichiarati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti determinandone quindi l'esclusione; **B)** dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata disposta l'esclusione dei ricorrenti dal corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), a seguito del mancato superamento della prova orale; **C)** dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della rispettive sotto-commissioni esaminatrici associate a ciascun ricorrente, relativi alle prove orali e ai giudizi di idoneità espressi, nonché degli allegati documenti, ivi comprese le griglie di valutazione con l'indicazione dei voti assegnati, inferiori al punteggio minimo (70 pt.) previsto dall'art. 9 della *lex specialis*; **D)** dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, delle rispettive sotto-commissioni esaminatrici associate a ciascun ricorrente, con i quali sono state approvate le domande da sottoporre ai candidati e disciplinate le modalità operative; **E)** del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la Commissione centrale in seduta plenaria ha approvato il modello di verbale nonché i criteri generali di espletamento della prova orale e la griglia di valutazione da utilizzare; **F)** delle direttive generali, di data e protocollo sconosciuti, impartite dalla Commissione centrale alle singole sotto-commissioni;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

G) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuto, con il quale sono stati approvati i quadri di riferimento relativi alla prova orale come elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. c) del D.M. 3 agosto 2017, n. 138; H) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento, valutazione e superamento della prova orale (art. 9); I) del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante *«Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica»*, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento, valutazione e superamento della prova orale (artt. 11, 12 e 13); L) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0001105 del 19 luglio 2018, recante nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso *de quo*; M) del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni nonché dei successivi e plurimi decreti di rettifica per plurime sostituzioni intervenute, nella parte in cui nominano

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; N) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurano soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; O) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati idonei al corso-concorso *de quo*;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione concorsuale in parola e, quindi, ad essere dichiarati idonei e/o vincitori a seguito del superamento della prova orale;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistente a disporre l'ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva di cui è causa.

FATTO

I ricorrenti hanno partecipato al corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR o Ministero resistente) con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017 (**doc. 1**), giusta domanda di partecipazione ritualmente presentata, e hanno sostenuto sia la prova pre-selettiva che la prova scritta computerizzata, superandole brillantemente con assegnazione di un

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

punteggio ben superiore al minimo previsto dalla *lex specialis* e quindi maturando il diritto di accedere all'ultima fase selettiva, rappresentata dal colloquio sulle materie d'esame (**doc. 2**).

In particolare, giova evidenziare che, in ossequio a quanto disposto dal D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*» (**doc. 3**), l'art. 9 del bando concorsuale prevedeva al riguardo che «*1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 8 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova orale. 2. La prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche; c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta. 3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua*

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

straniera indicata dal candidato. 4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. 5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa. 6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte (...)».

In data 10 maggio 2019, venivano pubblicati sul portale istituzionale del Ministero i quadri di riferimento relativi alla prova orale, elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017 cit. (**doc. 4**), ove venivano esplicitati: a) la strutturazione del colloquio e quindi le tipologie di quesiti da elaborare con riferimento alle distinte domande (materie d'esame, caso problematico, conoscenze informatiche e conoscenza della lingua straniera); b) i

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

criteri di valutazione e i rispettivi pesi, ancorché individuati solo nel limite massimo e senza specificazione dei parametri di attribuzione; c) la durata media del colloquio, specificando il margine di oscillazione (10%) per difetto o eccesso. A quanto è dato sapere, in quanto notizia che si è potuto acquisire solo dai media (**doc. 5**) stante la mancata pubblicazione dei verbali e degli atti concorsuali, la Commissione centrale impartiva direttive generali alle sotto-commissioni nominate per assicurare uniformità nell'espletamento della prova orale e nei successivi giudizi da formulare.

In particolare, veniva approvata dal suddetto organo in composizione plenaria con i componenti anche delle sotto-commissioni (al pari di quanto già avvenuto per la fase scritta) un'unica griglia di valutazione che specificava e meglio dettagliava (rispetto a quanto indicato nei quadri di riferimento) gli elementi ponderali per l'assegnazione del punteggio. Come si avrà modo di evidenziare *funditus* in prosieguo, tuttavia, tale griglia si dimostrava del tutto inidonea a chiarire la motivazione del giudizio e a garantire la trasparenza e imparzialità delle operazioni selettive.

Va poi evidenziato che ogni sotto-commissione procedeva autonomamente a definire i contenuti delle domande che avrebbero dovuto elaborare in un numero di quesiti pari al numero dei candidati assegnati aumentato di 2 unità per ognuna delle 4 tipologie di domande, così da consentire a ciascun candidato di poter sorteggiare fra tre diverse proposte.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

La mancata predisposizione al livello centrale dei contenuti dei quesiti (a differenza di quanto avvenuto per le prove scritte) e soprattutto la genericità delle indicazioni fornite alle sotto-commissioni, tuttavia, ingenerava delle vistose e irragionevoli difformità nelle condizioni di svolgimento della prova.

Del resto, si consideri che le domande venivano predisposte giornalmente e anche riproposte ai candidati, senza quindi procedere all'eliminazione di quelle già estratte.

Ad ogni modo, i ricorrenti affrontavano il colloquio innanzi alle rispettive sotto-commissioni assegnate secondo i calendari pubblicati.

Inopinatamente, accadeva che all'esito della prova venivano affissi gli esiti dai quali risultava che non avevano conseguito il punteggio minimo previsto dall'art. 9 della *lex specialis* per acquisire l'idoneità e quindi maturare il diritto all'inserimento in graduatoria.

I giudizi, invero, apparivano incomprensibili in ragione non solo del colloquio effettivamente svolto dai ricorrenti, più che sufficiente, ma anche delle valutazioni positive conseguite sia nei test preselettivi che nella prova scritta.

* * * * *

Come noto, nelle more, con due sentenze "pilota" (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 2 luglio 2019 nn. 8655 e 8670), codesto Tribunale annullava il concorso de quo riscontrando l'illegittimità del verbale di validazione dei quesiti a risposta chiusa e di approvazione della griglia di valutazione della prova scritta, in quanto

adottato dalla Commissione esaminatrice in seduta plenaria con la presenza di commissari incompatibili, con conseguente caducazione delle operazioni selettive. Le suddette pronunce, tuttavia, sono state impugnate dal MIUR e successivamente sospese dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 luglio 2019 nn. 3512 e 3514), con conseguente persistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti.

* * * * *

Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrono chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica, siccome irrimediabilmente illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) INCOMPATIBILITÀ COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

I giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate vanno impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano *ab origine* invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

A quanto è dato sapere, infatti, la Commissione esaminatrice si è riunita in seduta plenaria per approvare la griglia di valutazione da utilizzare nell'assegnazione dei punteggi, specificando e meglio dettagliando le indicazioni generali fornite dal Comitato Tecnico Scientifico nei quadri di riferimento, ove erano stati individuati i criteri di valutazione e i punteggi massimi assegnabili a ciascuno di essi, ma senza specificare né gli elementi ponderali né tanto meno i descrittori.

Orbene, la presenza nel consesso di componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere valutazioni discrezionali per la selezione dei candidati, costituisce inevitabilmente un vizio di invalidità insanabile.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il

successivo atto (l'adozione dei criteri), infatti, comporta che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

Secondo quanto rilevato da codesto ecc.mo Tribunale con riferimento alla approvazione dei criteri di valutazione della prova scritta, *«la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (...); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte (...) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in condizione di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione; ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo statu i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato»* (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 luglio 2019 n. 8655).

Come riscontrato in detti giudizi, l'Amministrazione si è resa responsabile dell'omessa verifica dei requisiti di nomina e, in particolare, sull'assenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 16, co. 2, lett. c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, a mente del quale tali componenti *«non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»*.

Si tratta di una causa ostativa disposta da una normativa speciale, introdotta *ad hoc* per i concorsi volti al reclutamento dei dirigenti scolastici, che specifica il più generale concetto di conflitto di interessi di cui all'art. 51 cod. proc. civ. ed è finalizzata proprio ad evitare il rischio (anche solo potenziale) di condizionamento derivante dal notorio *business* dei corsi di preparazione.

In tal senso, la sussistenza di tale peculiare impedimento alla nomina è rinvenibile nei confronti dei seguenti commissari:

- dott.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sotto-Commissione, che non solo ha predisposto il materiale sul quale si sono preparati i candidati che hanno frequentato l'apposito corso predisposto dall'ANDIS (**doc. 6**), ma ha anche tenuto lezioni frontali (**doc. 7**), peraltro proprio durante lo svolgimento dell'*iter* concorsuale;
- dott.ssa Francesca Busceti che ha anch'ella svolto il ruolo di formatore in corsi di preparazione al concorso (**doc. 8**);

- dott. Angelo Francesco Marcucci che, oltre a rivestire una carica politica di tipo elettivo, essendo Sindaco del Comune di Alvignano, è stato curatore di un corso di preparazione al concorso organizzato dalla Iervolino Impresa Sociale s.r.l., presenziando finanche all'incontro di presentazione (**doc. 9**). Una condizione peraltro incidentalmente rilevata da codesto ecc.mo Tribunale in analogo giudizio (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 5 luglio 2019 n. 8960).

Alla luce di quanto rilevato, quindi, la partecipazione dei commissari versanti in situazione di incompatibilità alla seduta di approvazione delle griglie di valutazione della prova orale determina l'invalidità delle stesse, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

II) INCOMPATIBILITÀ COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI QUADRI DI RIFERIMENTO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 *bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza

ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà.

Un analogo vizio di illegittimità sussiste anche con riferimento alla nomina di alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico, rispetto ai quali valgono le medesime cause di incompatibilità dei commissari secondo quanto previsto dell'art. 2, co. 2, lett. c) del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015 (**doc. 10**).

Anche in tal caso, infatti, vanno censurati i provvedimenti istitutivi del Comitato Tecnico Scientifico per omessa vigilanza del MIUR sulla sussistenza di condizioni di incompatibilità in capo ai componenti nominati.

In particolare, vanno evidenziate le posizioni dei seguenti esperti:

- la dott.ssa Ezia Palmieri risulta essere stata docente nel corso di preparazione al concorso *de quo*, organizzato dalla Università degli Studi Link Campus (**doc. 11**);
- il dott. Giovanni Laruffa risulta essere stato curatore di un “corso intensivo di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico”, organizzato dall'Università degli Studi di Polistena (**doc. 12**).

La sussistenza dei casi di una conclamata causa ostativa alla nomina costituisce un serio ed obiettivo indice presuntivo in merito alla circostanza che il MIUR ha omesso ogni dovuto controllo sull'assenza di situazioni di incompatibilità e quindi

di verifica delle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ancorché le riferite informazioni fossero agevolmente reperibili su internet. Ne deriva che l'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati, che ridonda sugli atti adottati, ivi compresi i quadri di riferimento, per le medesime ragioni già evidenziate.

* * * * *

III) ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche perché adottati all'esito di giudizi discrezionali invero sviati ed irragionevoli.

Come rilevato in fatto, la Commissione esaminatrice si dotava di alcuni criteri di valutazione per orientare l'attività delle Sotto-Commissioni, onde poter assicurare uniformità e coerenza nell'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 9 della *lex specialis*.

In particolare, veniva adottata una griglia per definire gli elementi ponderali e i descrittori ai fini della ripartizione dei punteggi per ciascun criterio di valutazione.

16

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Al riguardo, infatti, veniva individuata una scala di riferimento suddivisa in quattro livelli con indicazione del descrittore (Non adeguato, Sufficiente, Buono, Avanzato) e relativo *range* di punteggio.

Detta griglia, tuttavia, si dimostrava inidonea a garantire la trasparenza delle operazioni selettive e, quindi, dei giudizi formulati dalle singole Sotto-Commissioni.

Innanzitutto, va evidenziato che la definizione dei descrittori è oltremodo generica in quanto priva di qualsiasi elemento di oggettivizzazione del giudizio che consenta di rendere chiara ed intellegibile la valutazione operata dai commissari, non essendo di certo utile al fine il ricorso a meri concetti generali e indeterminati (sufficienza, adeguatezza, ecc.).

In altri e più chiari termini, non vengono esplicitati i valori dei descrittori, non essendo precisato quali siano le caratteristiche del colloquio ovvero gli elementi oggettivi per l'attribuzione di un giudizio di adeguatezza.

E ciò tanto più sol che si consideri la manifesta irragionevolezza della ripartizione del punteggio tra i quattro livelli di valutazione.

Basti evidenziare che il *range* assegnato al parametro di "non adeguatezza" copre i 2/3 del punteggio massimo assegnabile, sicché vi è un margine differenziale tanto ampio da non poter rendere preciso e univoco il giudizio, con conseguente possibile arbitrarietà della valutazione.

Peraltro, in tal modo, la soglia di idoneità viene oltremodo elevata comprimendo i successivi parametri (sufficiente, buono e avanzato) in un ridottissimo intervallo di punti.

La distribuzione del punteggio, poi, si rivela inidonea a orientare la discrezionalità delle sotto-commissioni soprattutto con riferimento al quesito e allo studio del caso, rispetto al quale erano assegnabili sino a 82 punti su 100.

L'assenza di elementi precisi e chiari per l'oggettivizzazione del giudizio risulta comprovata dalla manifesta disomogeneità nell'operato delle sotto-commissioni, che ha determinato percentuali di inidoneità fortemente diverse con un'evidente deviazione statistica rispetto alla ordinaria distribuzione gaussiana.

Peraltro, va evidenziato che l'esigenza di garantire l'uniformità era ancor più pressante tenuto conto del numero consistente di sotto-commissioni costituite, ben oltre il rapporto dettato dall'art. 9, co. 3 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, a mente del quale *«A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500»*.

Di contro, i 3.795 candidati ammessi a sostenere la prova orale sono stati suddivisi su ben 38 sotto-commissioni e ciò ha determinato una forte disomogeneità nei giudizi in patente violazione della *par condicio*.

Ne deriva, quindi, che l'irragionevolezza e lacunosità della griglia di valutazione ha minato in radice l'attendibilità dei giudizi delle sotto-commissioni, non

mettendo al riparo la procedura dalle vistose disparità di trattamento poi ingeneratesi.

* * * * *

IV) INCONGRUITÀ DEI TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione dei quadri di riferimento approvati dal Comitato Tecnico Scientifico. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere. Manifesta illogicità.

Le operazioni selettive impugnate sono altresì *ictu oculi* viziate a causa di tempi di svolgimento assolutamente inadeguati rispetto alla tipologia ed alla difficoltà della prova, e conseguentemente, alla complessità del colloquio che i candidati hanno dovuto sostenere.

Sul punto si consideri che i quadri di riferimento predisposti dal Comitato Tecnico Scientifico avevano espressamente definito la durata media dell'esame orale, addirittura precisando di quanto ci si sarebbe potuto discostare. Era stato infatti stabilito che *«La prova orale si svolgerà in seduta pubblica della durata di 50 minuti, con un'oscillazione per difetto o per eccesso del 10% del tempo destinato alla prova»*.

In altri e più chiari termini, l'organo tecnico aveva imposto una durata congrua per l'espletamento della prova, come tale chiaramente vincolante e non derogabile. E ciò evidentemente per dare ai candidati il tempo sufficiente a riflettere, elaborare le risposte ed esporre gli argomenti ovvero a illustrare la soluzione del caso.

Inopinatamente, nulla di tutto ciò è avvenuto. Le sotto-commissioni non hanno rispettato tale prescrizione determinando un contingentamento dei tempi che ha inevitabilmente compromesso la regolarità della prova a danno dei ricorrenti.

É evidente, infatti, che la valutazione di idoneità a ricoprire la funzione dirigenziale imponeva un'approfondita disamina delle competenze, conoscenze e attitudini del candidato, anche in ragione della complessità della prova.

Il forte disallineamento tra la tempistica media prevista per il colloquio (50 minuti) e la cronologia dei lavori delle singole sotto-commissioni, comprensiva anche delle attività formali (estrazione della prova, identificazione dei candidati, verbalizzazione dei giudizi, ecc.), costituisce senz'altro un elemento sintomatico dello sviamento della funzione pubblica.

* * * * *

V) MANCATA UNIFORMITÀ DEI QUESITI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 3 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, co. 6 della *lex specialis*. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità delle

procedure concorsuali. Violazione della *par condicio* fra i candidati. Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza.

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi in quanto la procedura adottata non ha consentito di garantire la *par condicio* fra i candidati, né tanto meno ha assicurato la trasparenza e imparzialità delle operazioni selettive.

In particolare, va censurata la mancata predisposizione delle domande a livello nazionale o quanto meno la definizione di stringenti criteri per l'elaborazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, onde garantire l'uniformità degli stessi per quanto concerne tipologia e livelli di difficoltà.

Al riguardo, l'art. 13, co. 3 del D.M. n. 138/2017 prevedeva espressamente che «*I quesiti in cui si articola la prova orale (...) sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre (...)*».

L'art. 9 del bando, poi, precisava che «*3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato. (...) 6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte*».

Pertanto, la Commissione esaminatrice e le sotto-commissioni avrebbero dovuto predisporre le domande da sottoporre ai candidati o quanto meno definire di

comune intesa i criteri di elaborazione, secondo non solo un'interpretazione letterale delle suddette disposizioni (come si evince dall'uso della congiunzione "e"), ma anche in ossequio alla natura unitaria a livello nazionale della procedura. Sul punto, infatti, vale evidenziare che i candidati sono stati assegnati alle singole sotto-commissioni secondo un criterio randomico, ben potendo essere convocati in una sede d'esame diversa dalla regione di appartenenza, a differenza delle precedenti tornate concorsuali che erano articolate a livello regionale.

Ne deriva che la peculiare conformazione della procedura imponeva il rigoroso rispetto di un canone di omogeneità onde scongiurare il rischio di vistose disparità di trattamento, poi verificatesi.

Orbene, è accaduto che ciascuna sotto-commissione ha definito in totale autonomia i contenuti dei quesiti, dal momento che i quadri di riferimento approvati dal Comitato Tecnico Scientifico si erano limitati soltanto a determinare la tipologia della prova senza però fornire alcun criterio di conformazione dei quesiti.

Si è assistito così a domande connotate da livelli di difficoltà notevolmente differenziati tra le singole sotto-commissioni, con conseguente difformità del metro di selezione adottato.

Si pensi che a domande di tipo prettamente nozionistico, anche su elementi di dettaglio, si sono affiancate domande invece di respiro più ampio aventi ad oggetto

macro-tematiche, che agevolavano quindi i candidati nell'elaborazione della risposta.

Inoltre, in violazione della *lex specialis*, il “caso” veniva strutturato come mero quesito e non certo come sottoposizione di una problematica tipica della conduzione degli istituti scolastici.

Non solo. Non è stata fornita alcuna assicurazione che le domande siano state effettivamente predisposte prima dell'inizio dei colloqui, come previsto dalla *lex specialis*, e quindi antecedentemente la prima data della sessione d'esame.

Si tratta all'evidenza di una condizione essenziale per evitare che il grado di complessità delle domande sia orientata a seconda dei candidati convocati secondo il calendario approvato, sicché le sotto-commissioni erano onerate dell'obbligo di definire in un'unica volta e contestualmente tutte le domande da estrarre a sorte.

La mancanza di garanzie di uniformità ha quindi alterato il meccanismo selettivo, minando la trasparenza e imparzialità della procedura.

* * * * *

VI) DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Eccesso di potere. Sviamiento.

La mancanza di idonee garanzie a presidio di valori irrinunciabili, quali l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni di reclutamento, nonché la

sussistenza di condizioni organizzative oggettivamente differenti nelle varie sedi concorsuali hanno di fatto comportato che le operazioni selettive siano sfociate in determinazioni assolutamente irragionevoli.

I lavori delle varie Sotto-Commissioni, infatti, si sono connotati per una differenziazione notevole per quanto riguarda la percentuale degli idonei e/o il voto medio attribuito alla prova orale.

L'assenza di uniformità nei livelli di difficoltà delle domande associata alla genericità dei criteri di valutazione, privi di precisi elementi di oggettivizzazione del giudizio, hanno determinato risultati palesemente disomogenei tra le varie sotto-commissioni, in patente violazione del principio di *par condicio*.

* * * * *

VII) INCOMPLETEZZA DEI VERBALI - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio di formalità.

I provvedimenti impugnati, infine, sono illegittimi in quanto risulta carente la verbalizzazione dell'espletamento della prova orale in patente violazione del principio di formalità tipico delle procedure concorsuali, costituendo un presidio imprescindibile a tutela della imparzialità e trasparenza della selezione.

In particolare, l'analisi di alcuni verbali acquisiti (e rispondenti chiaramente a un modello generale previsto dalla Commissione esaminatrice) evidenzia come non siano state dettagliate le operazioni effettivamente svolte, soprattutto per quanto

concerne l'estrazione dei quesiti e l'integrità dei plichi, la durata dei singoli colloqui nonché le risposte fornite da ogni candidato e la descrizione dei contenuti da questi illustrati alla commissione.

Su tali fondamentali aspetti, infatti, la verbalizzazione si riduce all'utilizzo di formule stereotipate e generiche, quali mere clausole di stile, del tutto insufficienti a verificare la correttezza dell'operato dei commissari.

* * * * *

ISTANZA ISTRUTTORIA

Come rilevato in fatto, allo stato non sono stati pubblicati tutti gli atti della procedura concorsuale né tanto meno sono state tempestivamente evase le istanze di accesso nelle more presentate.

Pertanto, si chiede sin d'ora al Ministero resistente che, nel costituirsi, depositi o comunque renda immediatamente disponibile la seguente documentazione, ovvero che codesto on.le Tribunale ne ordini l'esibizione ai sensi dell'art. 65 cod. proc. amm.:

- a) Verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale la Commissione esaminatrice ha approvato la griglia di valutazione della prova orale;
- b) Direttive generali, di data e protocollo sconosciuti, che la Commissione esaminatrice ha diramato alle sotto-commissioni per disciplinare le modalità di svolgimento della prova orale;

25

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

c) Verbali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali le sotto-commissioni hanno approvato le domande da sottoporre ai candidati;

d) Verbali, di data e protocollo sconosciuti, relativi all'espletamento della prova orale dei ricorrenti e relativa griglia di valutazione compilata, con assegnazione dei rispettivi punteggi.

Con ogni più ampia riserva di impugnazione mediante motivi aggiunti con deduzione di ulteriori ragioni di censura una volta esaminati tali provvedimenti.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che il pregiudizio patito dai ricorrenti è *in re ipsa*, tenuto conto degli effetti escludenti dei provvedimenti impugnati.

I ricorrenti, infatti, vedono compromesso ingiustamente il diritto, costituzionalmente garantito, alla progressione di carriera ed alla scelta della posizione lavorativa più confacente alle proprie scelte di vita.

Del resto, si consideri che, nel settore scolastico, le tornate di reclutamento per il profilo dirigenziale hanno una cadenza ultraquinquennale, tenuto conto che gli ultimi concorsi ordinari sono stati banditi nel 2011 e nel 2004.

Ne deriva che, stante la tempistica di indizione di tali concorsi e la durata dei medesimi a fronte di contenziosi giudiziali e conseguenti interventi legislativi in sanatoria, i ricorrenti non avrebbero certamente l'opportunità di accedere a breve alla carriera dirigenziale.

Nella ponderazione degli interessi contrapposti, poi, va evidenziato che l'ammissione con riserva, previa ripetizione della prova, anche in un'apposita sessione riservata, costituisce un rimedio che consente di offrire idonea tutela interinale senza tuttavia determinare la sostituzione del Giudice nelle valutazioni discrezionali rimesse all'Amministrazione, preservando così il potere decisionale ad essa spettante.

Ma non solo. La misura in questione è altresì idonea a salvaguardare l'interesse pubblico, garantendo la continuità e regolarità della procedura concorsuale nonché l'economicità dell'azione amministrativa, in quanto evita l'arresto del procedimento e consente di completare la selezione dei candidati.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare, anche monocratica. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene alla materia del pubblico impiego e, pertanto, è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.

Napoli - Roma, 18 luglio 2019

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO**

R O M A

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE

EX ART. 56 COD. PROC. AMM.

I ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe dall'avv. Guido Marone, evidenziano la sussistenza di gravi e irreparabili pregiudizi derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che sono imminenti le operazioni di nomina e immissione in ruolo.

Con ogni evidenza, infatti, la conclusione del concorso è suscettibile di consolidare gli effetti discriminatori derivanti dall'ingiusta esclusione subita dai ricorrenti, cristallizzando così la lesione dei diritti e degli interessi di cui si chiede tutela con il presente giudizio.

La procedura in questione, infatti, è tuttora vigente a seguito della sospensione delle sentenze adottate da codesto ecc.mo Tribunale, sicché è indubbia la sussistenza di un interesse cautelare in capo ai ricorrenti, essendo ancora convocate e operative le sotto-commissioni nominate.

In attesa della fissazione dell'udienza camerale, pertanto, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le misure monocratiche più idonee per assicurare tutela alle pretese azionate ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

Napoli – Roma, 18 luglio 2019

(avv. Guido Marone)

28

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 18 luglio 2019

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO

Ruolo:4.6 Avvocato

Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

Data:19/07/2019 16:46:53

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo

Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 3979/2021 del 10 novembre 2021, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 9895/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".